

**REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE**

(Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 18 del 27/07/2020)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....3

ART. 1 – DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	3
ART. 2 - OGGETTO	3

TITOLO II – TRASMISSIONE DEI DATI ED ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI RECUPERO BONARIO 4

ART. 3 – PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE DI CARICO E CONDIZIONI SUI CREDITI	4
ART. 4 – TRASMISSIONE DELLE LISTE DI CARICO	4
ART. 5 – ATTI PRESUPPOSTI ALLA RISCOSSIONE	4
ART. 6 – ACCORDI BONARI O TRANSATTIVI	5

TITOLO III – RISCOSSIONE COATTIVA.....5

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA	5
ART. 8 – AZIONI CAUTELARI E CONSERVATIVE	5
ART. 9 – AZIONI ESECUTIVE	5
ART. 10 - RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA E INTERESSI DI MORA	6
ART. 11 - MODALITÀ DELLA RISCOSSIONE	6
ART. 12 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO	6
ART. 13 – VERSAMENTI AL COMUNE	7
ART. 14 – ESITO INDAGINI DELLA RISCOSSIONE	7
ART. 15 - RENDICONTAZIONE	8

TITOLO IV - CESSIONE DEI CREDITI E NORME FINALI.....8

ART. 16 - CESSIONE CREDITI	8
ART. 17 - NORME FINALI	8
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE	8

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Definizioni ed abbreviazioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per “Comune”, un Comune facente parte dell’Unione Terre di Pianura, nonché gli eventuali organismi strumentali dipendenti dello stesso, previsti dall’art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
2. per “Unione”, l’Unione Terre di Pianura;
3. per “Settore dell’Unione”, il Settore Tributi e Riscossioni Coattive dell’Unione Terre di Pianura;
4. per “lista di carico”, un elenco di debitori contenente dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista;
5. per “entrate tributarie”, le entrate dei Comuni derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura (es. ICI - Imposta comunale sugli immobili, IMU – Imposta Municipale Unica, ICPDPA - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, TOSAP – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, TARSU – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili, etc.);
6. per “entrate patrimoniali di diritto pubblico” si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP - Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, CIMP – Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, canoni demaniali, oneri urbanistici, canoni idrici, tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative;
7. per “entrate patrimoniali di diritto privato” si intendono le entrate non aventi natura pubblicitaria quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell’ente (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori).

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente e l’Unione sono tenuti a compiere in merito alla gestione dei crediti patrimoniali e tributari dei Comuni aderenti all’Unione Terre di Pianura, nonché dell’Unione stessa, per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria, con particolare riguardo alle attività di recupero stragiudiziale ed alla riscossione coattiva dei crediti medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività dell’Unione quale soggetto delegato dai Comuni ad esercitare le suddette funzioni, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. L’Unione esercita la funzione di riscossione coattiva delle entrate relativamente a:
 - le entrate proprie dell’Unione;
 - le entrate comunali amministrare dall’Unione in base a quanto previsto nelle specifiche convenzioni;
 - le entrate comunali gestite dal Comune in fase di riscossione spontanea in base a quanto previsto nelle apposite convenzioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto all’art. 48-bis del medesimo decreto.

TITOLO II – Trasmissione dei dati ed attività di verifica e di recupero bonario

Art. 3 – Predisposizione delle liste di carico e condizioni sui crediti

1. Ciascun Comune decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale predisporre le liste di carico su supporto informatico, secondo il tracciato record indicato dal competente Settore dell'Unione, nonché su copia cartacea secondo quanto stabilito al successivo comma 7.
2. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista.
3. Il Comune non inserirà nelle liste di carico i contribuenti che siano tenuti a pagare importi complessivamente non superiori ad € 16,00 (sedici/00) (comprensivo di sanzioni ed interessi); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
4. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad € 10,00 (dieci/00).
5. Gli elenchi trasmessi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili. Il Settore dell'Unione si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.
6. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:
 - a) degli atti di accertamento anche esecutivi emessi dal Comune per le entrate tributarie;
 - b) degli avvisi di liquidazione o gli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico o degli atti di accertamento esecutivi patrimoniali;
 - c) dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.
6. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo al contribuente.
7. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere all'Unione avverrà mediante consegna della lista di carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal Funzionario del Comune Responsabile dell'entrata o del servizio, il quale apporrà in calce alla lista di carico stessa la propria sottoscrizione per validazione e resa esecutività dei carichi affidati.
8. Qualora da controlli effettuati dall'Ufficio risulti che i dati trasmessi nelle liste di carico non siano esatti ed aggiornati, si procederà allo scarto e/o alla correzione d'ufficio laddove possibile. In tal caso sarà comunque addebitata al Comune la spesa di formazione dell'atto di cui all'art. 13 comma 2.
9. Per le entrate amministrative dall'Unione e per quelle proprie, i compiti attribuiti al Comune ai sensi dei commi precedenti, si intendono riferiti al competente settore dell'Unione.

Art. 4 – Trasmissione delle liste di carico

1. Le liste di carico vengono trasmesse al Settore nelle forme e nei tempi stabiliti dal Settore e comunicati ai Comuni, sulla base di apposito atto d'indirizzo della Giunta dell'Unione Terre di Pianura.
2. In ogni caso le liste di carico devono essere ricevute dal Settore almeno 90 (novanta) giorni prima dello spirare dei termini di decadenza e/o prescrizione relativi a ciascuna posta messa in riscossione.

Art. 5 – Atti presupposti alla riscossione

1. Prima di procedere alla riscossione coattiva, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, il Settore dell'Unione valuta l'opportunità di inviare al contribuente moroso apposita intimazione di pagamento con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 c.c.
2. Il Settore dell'Unione potrà acquisire direttamente dal contribuente eventuali documenti comprovanti l'insussistenza del credito o la sua estinzione parziale o totale.
3. Qualora ciò risulti opportuno, in relazione alla situazione creditoria, il Settore dell'Unione potrà acquisire da parte del contribuente appositi atti di ricognizione del debito.

Art. 6 – Accordi bonari o transattivi

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete alla Giunta dell'Unione laddove l'importo del credito sia superiore alla somma di € 1.000,00 (mille).

TITOLO III – Riscossione coattiva

Art. 7 - Riscossione coattiva

1. L'adozione dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 è di competenza del Responsabile del Settore dell'Unione, che cura ogni adempimento presupposto e conseguente. La sottoscrizione dell'ingiunzione di pagamento può essere apposta anche mediante l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario in luogo della firma autografa ai sensi dell'art.1, comma 87 della legge n. 549/1995, nonché tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente e con riferimento alle sole entrate derivanti da violazioni del Codice della Strada, il Consiglio dell'Unione con propria deliberazione può stabilire di affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i., all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Art. 8 – Azioni cautelari e conservative

1. Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. 602/1973 e s.m.i., viene disposto qualora l'ammontare complessivo del credito sia pari o superiore ad € 100,00 (cento).
2. L'ipoteca sui beni immobili registrati si applica quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 77 del d.P.R. 602/1973 e s.m.i.
3. L'istanza di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. può essere proposta al giudice qualora l'ammontare complessivo del credito sia pari o superiore ad € 8.000,00 (ottomila).

Art. 9 – Azioni esecutive

1. Alla formazione degli atti esecutivi, quali l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi, provvede il funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché dell'ufficiale giudiziario opportunamente nominato ai sensi dell'art. 1 comma 793 della L. 160/2019.

Art. 10 - Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva e interessi di mora

1. Fino al 31/12/2019 le spese di formazione degli atti inerenti alle riscossioni sono poste a carico del debitore e, in mancanza di una loro determinazione certa, sono calcolate in via forfetaria nella misura stabilita con proprio atto dalla Giunta dell'Unione.

2. Alle spese di cui sopra si sommano le spese di notifica quantificate con proprio atto dalla Giunta dell'Unione.
3. La misura dei rimborsi di cui al comma 1 si riferisce a crediti fino a € 10.000,00 (diecimila); per i crediti da € 10.001,00 a € 50.000,00, la misura è aumentata del 100%; per i crediti da € 50.001,00 a € 250.000,00, la misura è aumentata del 200%; per i crediti da € 250.001,00 a € 500.000,00, la misura è aumentata del 500%; oltre, la misura è aumentata del 1.000%.
4. In caso di pignoramento immobiliare, di pignoramento di beni mobili registrati, ovvero di pignoramento presso terzi realizzati in via giudiziaria, piuttosto che di sequestro conservativo o di ipoteca giudiziale, procedure queste da attuarsi con l'ausilio di un legale, il rimborso delle spese da richiedere è quantificato sulla base della parcella del legale stesso, ovvero liquidato dal giudice; in caso di pignoramento mobiliare, il rimborso delle spese da richiedere è quantificato sulla base di quanto stabilito dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto ovvero dalla notifica di ingiunzione di pagamento e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
6. Per gli atti emessi dopo il 01/01/2020 i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore ai sensi dell'art 1 comma 803 L. 160/2019 e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

Art. 11 - Modalità della riscossione

1. La riscossione delle entrate avviene tramite la Tesoreria dell'Unione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima, tramite il sistema bancario, o tramite piattaforma denominata Pago P.A. ovvero a mezzo bancomat o carta di credito, qualora tali funzioni siano state attivate.

Art. 12 – Dilazione del pagamento

1. Il Responsabile del Settore dell'Unione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, fino ad un massimo di 36 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila), la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Concorrono a determinare la soglia di € 50.000,00 euro oltre alle somme per cui si richiede la nuova rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.
2. L'importo minimo di ogni rata è, di norma, pari a € 30,00 (trenta).
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
4. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ufficio può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 5. Sono

fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

5. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 (cinque) rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate o viene comunque versato un acconto nella misura fissata dall'Ufficio. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 4.
6. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

Art. 13 – Versamenti al Comune

1. L'Unione versa al Comune, con cadenza trimestrale, tutte le somme effettivamente incassate nel corso dei mesi precedenti al lordo degli interessi ed al netto delle spese di procedura, consegnando un elaborato e/o supporto magnetico contenente la distinta delle riscossioni relative alle liste di carico.
2. Qualora la notifica dell'ingiunzione non vada a buon fine a causa dell'inesattezza dei dati contenuti nella liste di carico, le spese di formazione dell'atto e le spese di notifica sono poste a carico del Comune e compensate nell'ambito dei versamenti di cui sopra.
3. Analogamente sono poste a carico del Comune le spese di formazione degli atti e le spese di notifica in caso di scarico effettuato dal Comune. Le stesse sono compensate nell'ambito dei versamenti di cui al comma 1.

Art. 14 – Esito indagini della riscossione

1. Sono dichiarate inesigibili le somme poste in riscossione coattiva sulle quali sia stata condotta apposita indagine mediante visura delle banche dati rese disponibili all'Ufficio. Per l'emissione della dichiarazione di inesigibilità non è necessario aver eseguito il pignoramento mobiliare.
2. Sono, in particolare, causa di dichiarata inesigibilità le seguenti fattispecie:
 - a) Irreperibilità del contribuente;
 - b) Improcedibilità per importo non superiore ad € 30,00 (trenta);
 - c) Avvenuta notifica dell'ingiunzione e improcedibilità per mancanza di beni da assoggettare a misura cautelare;

- d) Avvenuta notifica ingiunzione, eventuale apposizione fermo amministrativo e improcedibilità per mancanza beni da assoggettare a pignoramento presso terzi comprovata da visura negativa presso banche dati e/o da dichiarazione stragiudiziale di terzo negativa e/o da pignoramento presso terzi negativo.

Art. 15 - Rendicontazione

1. Su richiesta del Comune, il Settore dell'Unione provvederà a fornire, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, l'elenco delle partite insolute per lista di carico da cui si evinca l'andamento della riscossione.
2. Il rendiconto finale della gestione della lista di carico, unitamente all'elenco degli utenti morosi (cd. restanza), sarà trasmesso al Comune entro 3 (tre) mesi dalla conclusione delle procedure esecutive.
3. Su richiesta del Comune, il rendiconto finale della gestione della lista di carico, unitamente all'elenco degli utenti morosi potrà essere trasmesso entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, e comunque entro 12 (dodici) mesi dall'ultima rata della lista di carico.
4. Con tale adempimento, l'Unione è disarcata dalle quote incluse nelle liste di carico e rimaste insolute e, quindi, non potrà conseguire alcuna riscossione delle relative somme.
5. Le somme che dovessero eventualmente pervenire sul conto corrente postale o bancario successivamente alla chiusura della lista di carico, saranno riversate nelle casse del Comune competente, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 13 e i relativi bollettini saranno trasmessi al Comune unitamente ad apposita evidenza.

TITOLO IV - Cessione dei crediti e norme finali

Art. 16 - Cessione crediti

1. L'Unione, su richiesta del Comune competente, può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di dubbia, difficile od antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli aventi natura contributiva.
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati attraverso un apposito provvedimento del Responsabile del Settore dell'Unione, previo esperimento delle ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per la loro riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:
 - a) debitori irreperibili;
 - b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto;
 - c) crediti di valore nominale inferiore ad € 80,00.
3. In relazione a crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in condizioni particolarmente disagiate, è opportuno che il provvedimento di cui sopra sia integrato da un parere espresso dal Responsabile dei servizi socio-assistenziali.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato l'entità complessiva delle cessioni dei crediti effettuate nell'anno precedente, ed il prezzo medio delle stesse.

Art. 17 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2020.